


Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Provincia di Sondrio
Regione Lombardia



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE
l.r. 31/2008, art .47 - comma 2

REGOLAMENTO DI PIANO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

GENNAIO 2020



:

Tecnico incaricato della variante:

Dr.For.Michele Cereda

Tecnici Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Valtellina di
Morbegno

Dr.Agr.Giulia Rapella
Dr.For. Loredana Fornè

REGOLAMENTO DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

REGOLAMENTO DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO..... 3

ART. 1 - DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO	5
ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO	5
ART. 4 – INTERVENTI CORRETTIVI DEL PIANO	6

PARTE II – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 7

ART. 6 – RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	7
ART. 7 - RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	7
ART. 8 - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE	7
ART. 9 - RAPPORTI CON IL PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	8
ART. 10 - RAPPORTI CON IL PIANO DI BACINO DEL FIUME PO: PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	8
ART. 11 - RAPPORTI CON IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE.....	8

PARTE III – FORMAZIONI FORESTALI E NON FORESTALI..... 9

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI SOPRASSUOLI	9
ART. 13 - SIGNIFICATO MULTIFUNZIONALE DEI BOSCHI	9
ART. 14 – FORMAZIONI VEGETALI IRRILEVANTI.....	9
ART. 15 – ARBORICOLTURA DA LEGNO	9
ART. 16 – SISTEMI VERDI “FUORI FORESTA”	9

PARTE IV – TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL BOSCO 9

ART. 17 - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE D’USO DEI BOSCHI: GENERALITÀ	9
ART. 18 - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO FORESTALE IN RELAZIONE ALLE DISCIPLINE DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	10
ART.19 - BOSCHI NON TRASFORMABILI.....	10
ART.20 – BOSCHI SOGGETTI A TRASFORMAZIONI SPECIALI NON CARTOGRAFABILI	11
ART.21 – BOSCHI SOGGETTI A TRASFORMAZIONI ORDINARIA A PERIMETRAZIONE ESATTA	11
ART.22 - BOSCHI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE ORDINARIA A DELIMITAZIONE AREALE.....	13
ART.23 - BOSCHI DEL CONOIDE DEL TARTANO SOGGETTI A TRASFORMAZIONE ORDINARIA A DELIMITAZIONE AREALE	14
ART.24 - BOSCHI SOGGETTI A PERIMETRAZIONE ESATTA PER ATTIVITÀ SPORTIVE ALL’APERTO (GOLF).....	15
ART.25 - COSTO DI COMPENSAZIONE	15
ART. 26 - TRASFORMAZIONI CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE NULLI O RIDOTTI	16
ART. 27 - INTERVENTI CHE NON COMPORTANO TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	16
ART.28 - RECINZIONI	17
ART.29 - INTERVENTI COMPENSATIVI	17
ART.30 - ALBO DELLE OPPORTUNITÀ DI COMPENSAZIONE	19
ART. 31 - VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE	19
ART.32 –TUTELA DELLA VIABILITÀ.....	20

PARTE VI – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI..... 20

ART. 33 – DESTINAZIONE SELVICOLTURALE DEI BOSCHI	20
ART. 34 – INDIRIZZI SELVICOLTURALI.....	20

ART. 35 - PIANIFICAZIONE FORESTALE DI DETTAGLIO: INDIRIZZI ED ACCESSO AI CONTRIBUTI.....	20
--	----

PARTE VII – PARTE FINANZIARIA **21**

ART. 36 - ACCESSO A CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI.....	21
ART. 37 -INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE	22

Parte I - Generalità

Art. 1 - Durata e ambito di applicazione

Le previsioni e le disposizioni del Piano di indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno hanno validità per un periodo minimo di quindici anni dalla sua approvazione, e fino all'approvazione della variante generale del Piano.¹

Le presenti NTA si applicano al territorio per il quale la Comunità Montana Valtellina di Morbegno è ente forestale competente, nonché alle riserve regionali intercluse.

In particolare si applicano:

- a) alle superfici classificate "bosco" ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008, di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;
- b) alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui al r.d.l. 3267/1923;
- c) al restante territorio di piano, limitatamente per quanto concerne le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti / rimboschimenti, le previsioni di intervento ed i finanziamenti pubblici.

Art. 2 - Elementi costitutivi del Piano

Gli elementi costitutivi del PIF sono i seguenti:

- Relazione;
- Regolamento (Norme Tecniche di Attuazione)
- Deroghe alle Norme Forestali Regionali;
- Indirizzi Selvicolturali;
- Schede delle Azioni di Piano
- Tavole di analisi:
 - Superficie boscata o Delimitazione del bosco (ai sensi dell'art. 42 l.r. 31/2008);
 - Carta dei tipi forestali;
 - Carta delle categorie forestali;
 - Carta del governo dei boschi o degli Assetti Gestionali
 - Carta del raccordo col PTC;
 - Carta dei vincoli;
 - Carta dei dissesti;
 - Carta delle infrastrutture e della viabilità agro-silvo-pastorale;
- Tavole di pianificazione:
 - Carta delle destinazioni selvicolturali;
 - Carta dei boschi suscettibili di trasformazione
 - Carta dei rapporti di compensazione;
 - Carta delle azioni e degli interventi di miglioramento

Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano

Il PIF si attua attraverso i seguenti strumenti:

- a) le presenti NTA;
- b) le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007, con le deroghe concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008;
- c) gli indirizzi selvicolturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti indicazioni per il trattamento dei soprassuoli; gli indirizzi colturali rappresentano il riferimento per l'esame delle istanze nell'ambito delle procedure autorizzative e di controllo delle attività selvicolturali di

¹ Il primo capoverso dell'art.1 è stato modificato per effetto delle prescrizioni contenute nel parere obbligatorio di Regione Lombardia

competenza dell'ente forestale e degli Enti gestori delle Riserve Naturali, nonché per le attività tecniche condotte dall'ente forestale così come stabilito dall'art. 20 bis delle norme tecniche di attuazione – proposte di modifica del r.r. 05/2007 del presente Piano;

- d) la pianificazione forestale di dettaglio;
- e) la pianificazione urbanistica;
- f) le azioni di piano: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo i diversi obiettivi. Le azioni di piano possono essere attuate tramite l'insieme delle risorse disponibili nel settore forestale (Piano di Sviluppo Rurale, Misure Forestali, finanziamenti regionali, interventi compensativi per la trasformazione del bosco, risorse derivanti dalla monetizzazione degli oneri compensativi o dalle sanzioni forestali) o derivanti da fondi dell'Ente; l'eventuale finanziamento di tali azioni avviene nel rispetto delle priorità definite nella Relazione. Tutte le azioni di piano che comportano un intervento sul territorio sono classificate come "utili" ai sensi del § 4.9 della d.g.r. 7728/2008. La localizzazione cartografica di tali azioni, in particolare degli interventi da realizzare all'interno del bosco, ha carattere indicativo.

Art. 4 – Interventi correttivi del Piano²

Gli interventi correttivi del Piano si distinguono in rettifiche, modifiche e varianti che sono così definite, con riferimento alla discrezionalità correlata alle variazioni da introdurre.

Le rettifiche sono correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) la correzione di meri errori materiali di rilievo (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
- b) recepimento di modifiche normative che comportano la necessità di aggiornamento della tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
- c) la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come "bosco" a seguito delle trasformazioni autorizzate o della realizzazione di imboschimenti/rimboschimenti e l'aggiornamento delle relative banche dati;
- d) l'eventuale aggiornamento delle tavole di piano conseguentemente alla localizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta apportate dai Comuni e validate dall'Ente forestale, a seguito della predisposizione dei propri strumenti urbanistici o loro varianti ai sensi della l.r. 12/2005;
- e) l'adeguamento alle previsioni e ai dati contenuti in PAF già approvati;
- f) il recepimento delle misure di conservazione e delle previsioni dei piani di gestione dei Siti Natura 2000.

Le rettifiche sono approvate con provvedimento del funzionario responsabile e vanno comunicate alla Provincia, all'Ufficio Territoriale Regionale e, periodicamente, anche alla Direzione Generale Agricoltura di Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici.

Le modifiche sono variazioni, conseguenti a scelte discrezionali, di modesta entità che in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006, oppure la cui verifica di assoggettabilità si conclude con l'esclusione dalla procedura; le modifiche devono essere comunicate alla Regione per l'espressione del parere di competenza, e sono quindi approvate dalla Comunità Montana.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune variazioni che rientrano fra le "modifiche":

- a) la revisione degli interventi definiti compensativi

²

Articolo modificato per effetto delle prescrizioni contenute nel parere obbligatorio di Regione Lombardia

- b) la revisione delle azioni di piano e delle relative priorità e degli indirizzi selvicolturali;
- c) la revisione, a scala locale, delle attitudini attribuite al bosco;
- d) l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti;
- g) la variazione di tracciati del Piano VASP e/o l'inserimento di nuovi tracciati, esistenti o da realizzare, purchè finalizzati al servizio di superfici forestali per le quali già il Piano rilevi la necessità di un potenziamento della viabilità di servizio;
- h) la correzioni di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
- i) le modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi;

L'ente forestale acquisisce un preventivo parere di Regione Lombardia.

In ottemperanza all'art.47 comma 4 della l.r.31/2008 la modifica è

- adottata con deliberazione di Giunta della Comunità Montana;
- sottoposta al parere di Regione Lombardia,
- trasmessa per l'approvazione alla Provincia di Sondrio.

I provvedimenti finali di modifica sono trasmessi all'Ufficio Territoriale Regionale dalla Comunità Montana.

Le varianti sono variazioni discrezionali sottoposte a VAS, soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 5 - Gestione del piano

Oltre alle funzioni conferite dalla l.r. 31/2008, l'ente forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, garantisce lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni del presente Piano, descritte nelle schede descrittive delle azioni di piano

Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il PIF supporta il PTR (l.r. 12/2005 artt. 19/22) e concorrere a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR stesso, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

Art. 7 - Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio

Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con DCP n.4 del 25 gennaio 2010.

Eventuali varianti del PTCP che dovessero comportare limitazioni all'attività selvicolturale, alla viabilità forestale o alla trasformazione del bosco, saranno da considerarsi immediatamente cogenti, e introdotte nel PIF in occasione delle prime modifiche.

Art. 8 - Rapporti con la pianificazione comunale

Per i Piani di Governo del territorio (di seguito denominati PGT), il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle

previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2 lett. f dell'art. 8 della citata legge.

I PGT dovranno pertanto essere redatti in coerenza con i contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario che si possono ricondurre alle formazioni boscate.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Gli elaborati dei Piani di Governo del territorio (di seguito denominati PGT) riportano la delimitazione della superficie a bosco così come individuata dal PIF e le disposizioni sulla trasformazione del bosco.

I Comuni possono provvedere ad un approfondimento della rappresentazione del territorio forestale, a firma di professionista iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, da rendere coerente con la scala propria dei PGT (1: 2.000) relativamente al perimetro del bosco:

- da cui "estrarre" eventuali interclusi e fabbricati e manufatti, non rilevati dal PIF (tra i quali quelli di cui all'art. 10, comma 4 – lett. c della l.r. 12/2005);
- da affinare, in relazione al maggior dettaglio consentito dalla scala.

Le eventuali variazioni al perimetro del bosco e la localizzazione dei "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta" costituiscono rettifiche al Piano, secondo quanto indicato all'art. 9; sono soggette a verifica di conformità con il PIF, effettuata dal competente ente forestale, da acquisire nell'ambito della procedura di VAS, se prevista, e nell'ambito della procedura di verifica di compatibilità con il PTCP, successiva all'adozione dello strumento urbanistico, ai sensi della l.r. 12/2005.

Le variazioni alla trasformabilità dei boschi attribuita dal PIF, conseguente ad accordi di programma o a varianti di PGT non soggette a verifica di compatibilità con il PTCP (es. procedimenti SUAP, varianti al solo Piano delle Regole/Piano dei Servizi, ecc.) sono soggette a verifica di conformità con il PIF, effettuata dal competente ente forestale nell'ambito della procedura di VAS o di esclusione di assoggettabilità alla VAS.

Art. 9 - Rapporti con il Piano Cave della Provincia di Sondrio

Il PIF recepisce i contenuti del vigente Piano Cave della Provincia di Sondrio

Esso costituisce inoltre, unitamente al PTCP, quadro generale di riferimento per la gestione dei boschi, ivi compresa la valutazione della sostenibilità della loro trasformazione, nel caso di revisioni o varianti del Piano Cave

Art. 10 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il PAI, come risultante dall'aggiornamento a livello di PGT, supporta il PIF al fine dell'individuazione delle aree ad attitudine protettiva e dei soprassuoli boscati a prevalente destinazione protettiva.

Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art. 11 - Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale

Il PIF considera i contenuti e le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale per l'individuazione delle azioni a sostegno dei soprassuoli individuati di particolare interesse dal suddetto PFV al fine di una maggiore protezione della fauna.

Gli indirizzi selvicolturali tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Parte III – Formazioni forestali e non forestali

Art. 12 - Classificazione dei soprassuoli

Il Piano di Indirizzo Forestale individua e delimita i boschi a scala 1:10.000 secondo le disposizioni dell'art. 42 della l.r. 31/08; il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza secondo caratteristiche ecologiche e colturali.

Le variazioni di origine antropica alla superficie forestale individuata dal Piano (in aumento o in riduzione, in occasione rispettivamente di rimboschimenti/imboschimenti o di trasformazioni autorizzate) determinano immediata variazione alla superficie oggetto di vincolo in quanto bosco.

Secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 6 della l.r. 31/2008, nel periodo di validità del Piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo a seguito di eventuale variante del Piano.

Art. 13 - Significato multifunzionale dei boschi

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, la Comunità Montana promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo attitudini o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008, così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al PIF sono classificati come "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità"

Art. 14 – Formazioni vegetali irrilevanti

Nell'ambito del territorio assoggettato a PIF le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da consentirne il riporto in cartografia in scala 1:10.000.

Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che un'area classificata bosco rientri nella definizione di formazioni vegetali irrilevanti, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto all'art. 4. Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 l.r. 31/2008.

Art. 15 – Arboricoltura da legno

L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 4 d.lgs. 227/2001 e dall'art. 42 della l.r. 31/2008.

Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

Art. 16 – Sistemi verdi "fuori foresta"

Il presente PIF non reca norme riguardanti i sistemi verdi "fuori foresta", in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco

Art. 17 - Interventi di trasformazione d'uso dei boschi: generalità

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale, per il territorio di propria competenza, in

coerenza con le disposizioni prescrittive del PTCP, compatibilmente con la conservazione delle connessioni ecologiche e della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

La richiesta di autorizzazione alla trasformazione del bosco è accompagnata dalla documentazione necessaria secondo quanto prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. per consentire l'identificazione e la quantificazione della superficie oggetto di trasformazione e l'impatto del progetto definitivo proposto.

Se necessario l'ente forestale può richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.

L'autorizzazione alla trasformazione (sia definitiva che temporanea), dove possibile ai sensi delle presenti norme, è concessa previa verifica delle condizioni della superficie interessata, e valutazione di eventuali soluzioni alternative.

Le trasformazioni all'interno dei siti di Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS), se non direttamente finalizzate alla conservazione o ricostituzione di habitat, sono soggette a valutazione di incidenza. Gli studi di incidenza sui progetti di trasformazione dovranno analizzare anche le tipologie rare, i boschi di invasione con specie igrofile o meso-igrofile, i castagneti da frutto, la presenza di alberi monumentali.

La trasformazione di superficie forestale, se non diversamente definito dagli articoli che seguono, è oggetto di compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 22 applicando i rapporti di compensazione indicati dalla relativa cartografia.

Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da Dottori forestali o Dottori agronomi, ad eccezione degli interventi inerenti esclusivamente la viabilità o le sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Art. 18 - Articolazione del territorio forestale in relazione alle disciplina di trasformazione del bosco

Il PIF articola il territorio forestale in relazione alla disciplina per la trasformazione del bosco come segue:

- boschi non trasformabili.
- boschi soggetti solo a trasformazioni speciali non cartografabili;
- boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- boschi del conoide del Tartano, soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale.

L'attribuzione, come rappresentato nella tavola delle "Trasformazioni ammesse", di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione speciale o ordinaria, a delimitazione esatta o areale, non costituisce diritto alla trasformazione, che è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.43 della l.r.31/2008.

Art.19 - Boschi non trasformabili.

Nel territorio oggetto del Piano le superfici forestali i "boschi non trasformabili" comprendono, oltre ai "boschi non trasformabili" individuati cartograficamente,

- a) i boschi percorsi da incendio, per 15 anni dall'evento, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- b) le superfici su cui vale l'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale (ad es. su superfici percorse da fuoco, su aree prive di vegetazione forestale a seguito di trasformazioni del bosco non autorizzate, di avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, ecc.) per un periodo di 20 anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione;

C) i nuovi boschi creati con risorse pubbliche ed i boschi creati a seguito di misure di compensazione o di mitigazione.

Nelle superfici attribuite ai “Boschi non trasformabili” le autorizzazioni alla trasformazione del bosco ai sensi dell’art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008 possono essere concesse solo per i seguenti interventi, a condizione che venga accertata l’impossibilità, in termini ambientali, sociali ed economici, di una diversa localizzazione:

- a. lavori per la realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità;
- b. realizzazione di sistemazioni idraulico forestali;
- c. interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- d. viabilità agro-silvo-pastorale prevista nel piano VASP.

Art.20 – Boschi soggetti a trasformazioni speciali non cartografabili

Nelle superfici attribuite ai “boschi soggetti solo a trasformazioni speciali non cartografabili” possono essere eseguiti, oltre agli interventi ammessi nei “Boschi non trasformabili” di cui al precedente art.19, solo interventi che non possono essere preventivamente localizzati a causa della loro esigua estensione o per la difficoltà di pianificazione preventiva, quali, a titolo esemplificativo:

- a. interventi sulla rete sentieristica e realizzazione/manutenzione di piste ciclo-pedonali;
- b. interventi di sistemazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti;
- c. piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta);
- d. la realizzazione delle recinzioni, secondo le specifiche di cui al successivo articolo 28;
- e. recupero a fini agricoli di superfici di massimo 3.000 mq in boschi di età inferiore a 30 anni;
- f. interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori naturalistici ed ambientali (es: ricostituzione/ripristino zone umide, habitat per la fauna selvatica, specchi/corsi d’acqua ...);
- g. interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori paesistici (es: cannocchiali visivi/viste panoramiche,) o storico-testimoniali (es: valorizzazione cappelle votive, ...), limitatamente a quanto strettamente necessario a soddisfare le esigenze che motivano l’intervento, e previa attenta valutazione degli effetti della trasformazione ai fini della stabilità dei suoli e della prevenzione del dissesto;
- h. allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti ed individuabili catastalmente;
- i. ampliamento o realizzazione di manufatti di pertinenza di edifici esistenti e individuabili catastalmente;
- j. ampliamenti, manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, purché tali interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti ed individuabili catastalmente.

Le trasformazioni speciali non cartografabili finalizzate al recupero a fini agricoli di superfici di massimo 3.000 mq in boschi di età inferiore a 30 anni sono soggette alle medesime procedure, condizioni e limitazioni di cui ai al successivo art.22.

Art.21 – Boschi soggetti a trasformazioni ordinaria a perimetrazione esatta

La tavola “carta delle trasformazioni ammesse” individua le superfici forestali soggette a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta dove sono ammessi, oltre che gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, trasformazioni finalizzate all’attuazione

- delle previsioni di espansione e trasformazione degli strumenti urbanistici (PRG e PGT) vigenti al momento della prima adozione del PIF;
- delle previsioni delle delimitazioni da Piano Cave provinciale;
- dei progetti infrastrutturali per il fondovalle previsti dal P.T.C.P. provinciale.

Individua inoltre le superfici di possibile ulteriore espansione urbanistica in ambito forestale per il periodo di validità del PIF. La localizzazione di tali aree deve essere considerata solo indicativa, mentre la superficie di bosco massima trasformabile nel periodo di validità del PIF è definita per ogni comune dalla tabella 3 che segue.

Nell'ambito delle predisposizione del PGT ogni comune potrà infatti ridefinire la localizzazione delle zone trasformabili per motivi urbanistici in relazione al proprio progetto di governo del territorio, fino ad un'estensione massima, nel periodo di validità del PIF, corrispondente alla superficie riportata nella colonna E della tabella 3, da collocarsi preferibilmente nell'ambito delle fasce per la localizzazione delle aree per la "trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta", individuate dalla medesima tavola di piano.

La localizzazione di nuove aree per la "trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta" entro i limiti di superficie definiti dalla tabella 3 all'interno delle fasce individuate è soggetta alle procedure di cui al precedente art.8.

Comune	Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta (interventi già previsti dagli strumenti urbanistici)		Trasformazioni già autorizzate nel periodo di applicazione del PIF (2010-2016) sul "versante"	Superficie complessiva trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta nel versante ammessa nel periodo di applicazione del PIF	Quota residua di trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta nel versante (ulteriore all'attuale localizzazione)	Totale trasformazione nel periodo di validità del piano				
	ha	ha					ha	ha	ha	ha
	A	B					C	D	E=D-C-B	F=D+A
	nel fondovalle della Valtellina	sui versanti								
ALBAREDO PER SAN MARCO		0,43		2,77	2,34	2,77				
ANDALO VALTELLINO	0,21	0,22		0,88	0,66	1,09				
ARDENNO	2,07	2,34		9	6,66	11,07				
BEMA		0,86		14,96	14,1	14,96				
BUGLIO IN MONTE				5,94	5,94	5,94				
CERCINO	1,61	2,99	0	4,99	2	6,6				
CINO		1,51	0,6	5,44	3,33	5,44				
CIVO		18,1	1,42	32,75	13,23	32,75				
COSIO VALTELLINO			2,19	5,12	2,93	5,12				
DAZIO		2,8	0,45	8,64	5,39	8,64				
DELEBIO	2,12	2,42		2,52	0,1	4,64				
DUBINO	0,32	0,35		3,14	2,79	3,46				
FORCOLA	0,89	0,16		1,21	1,05	2,1				
GEROLA ALTA		0,6		4,99	4,39	4,99				
MANTELLIO	0,52	0,58		2,78	2,2	3,3				
MELLO		2,67		5,15	2,48	5,15				
MORBEGNO	1,1	0,97		21,49	20,52	22,59				
PEDESINA		0,32		1,46	1,14	1,46				
PIANTEDO	0,5	0,94		2,97	2,03	3,47				
RASURA		2,66		3,67	1,01	3,67				

ROGOLO	0,18	0,03		2,76	2,73	2,94
TALAMONA	0,66	0,86		1,26	0,4	1,92
TARTANO		1,58		18,69	17,11	18,69
TRAONA	0,07	0,42	2,29	2,45	-0,26	2,52
VAL MASINO		6,61		20,82	14,21	20,82
Totale	10,25	50,42	6,95	185,85	128,48	196,1

Tabella 3: trasformazione a delimitazione esatta per fini urbanistici -superfici forestali trasformabili per comune nel periodo di validità del PIF.

La localizzazione di nuove aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta” all’esterno delle fasce individuate non comporta variante di piano, ma è oggetto di valutazione di conformità al PIF da parte dell’Ente forestale, nell’ambito della procedura di VAS, se prevista, e di compatibilità con il PTCP, ai sensi della l.r. 12/2005, ed è assentibile, ai sensi del presente Piano qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la localizzazione non è consentita nei “Boschi non trasformabili”;
- deve essere evitata la frammentazione delle superfici forestali: l’edificazione deve quindi porsi in continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco;
- non deve essere alterata la funzionalità della rete ecologica regionale e provinciale;

Anche le previsioni di trasformazioni a delimitazione esatta conseguenti a varianti di PGT non soggette all’ordinaria verifica di compatibilità con il PTCP (es. procedimenti SUAP, varianti al solo Piano delle Regole/Piano dei Servizi, ecc.) concorrono alla definizione della quota di superficie di cui è possibile la trasformazione nel periodo di validità del PIF di cui alla colonna “Totale trasformazione nel periodo di validità del piano” nella precedente tabella 3.

All’interno dei Boschi soggetti a trasformazioni ordinaria a perimetrazione esatta sono ammesse le trasformazioni per finalità agricole, soggette alle medesime procedure, condizioni e limitazioni di cui al successivo art.22.

Art.22 - Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

La tavola “Trasformazioni ammesse” del presente piano individua i boschi all’interno dei quali è ammessa la “trasformazione ordinaria a delimitazione areale” per esclusive finalità agricole, nei limiti ed alle condizioni precisate dal presente articolo.

Le trasformazioni consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli ma colonizzate dal bosco in epoca recente, da destinare nuovamente all’agricoltura.

Nel periodo di validità del piano può essere effettuata la trasformazione ordinaria a delimitazione areale di non più di 400 ha per l’intero territorio oggetto del presente PIF; la cartografia di Piano individua una superficie di boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale superiore a tale dimensione.

L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da Dottore agronomo o forestale abilitato, finalizzata a verificare la sostenibilità tecnica ed economica dell’attività agricola prevista e le caratteristiche di suolo e soprassuolo, anche per quanto concerne le condizioni di stabilità della stazione ed il ruolo del bosco ai fini della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. Per gli interventi di trasformazione di minore entità è facoltà della Comunità Montana consentire la presentazione dell’istanza senza tale documentazione.

All’interno delle aree oggetto di trasformazione per finalità agricola sono ammessi interventi edificatori solo se finalizzati alla realizzazione di fabbricati agricoli non diversamente ubicabili.

Le trasformazioni descritte dal presente articolo sono subordinate all'assunzione dell'impegno da parte della proprietà a conservare per un periodo di trenta anni la destinazione agricola dell'area oggetto di trasformazione.

Gli impegni di cui al presente articolo sono registrati e trascritti a cura del richiedente sui registri dei beni immobiliari.

All'interno dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale è ammessa anche la realizzazione degli interventi ammessi nelle superfici attribuite ai "boschi soggetti solo a trasformazioni speciali non cartografabili" di cui al precedente art.20, alle medesime condizioni ivi descritte. Gli interventi di trasformazione sono soggetti alle ordinarie modalità di compensazione.

Gli oneri di compensazione per gli interventi di trasformazione considerati dal presente articolo sono così definiti

- sono esonerate dagli obblighi di compensazione gli interventi per il recupero di terreni agricoli fino a una superficie massima di 20.000 mq per richiedente nel periodo di validità del PIF; l'eventuale quota ulteriore e la trasformazione per la realizzazione di fabbricati agricoli è soggetta ad onere di compensazione 1:1;
- In attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 8 ter della l.r. 31/2008, le trasformazioni di boschi soggetti a trasformazione ordinaria che abbiano beneficiato della concessione di contributi pubblici per finalità selvicolturali è soggetta agli oneri di compensazione ordinari, come indicati cartograficamente.

Art.23 - Boschi del conoide del Tartano soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

La tavola 8 individua l'area del conoide del Tartano. Le trasformazioni all'interno di tale area devono essere condotte in coerenza con gli obiettivi illustrati nella relazione di piano.

Le superfici forestali presenti nell'area sono soggette a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale esclusivamente per finalità agricole o paesaggistica/ricreativa, nella misura massima complessiva del 30% della superficie forestale rilevata dal PIF.

Entro i tre anni dall'approvazione della variante del PIF, le trasformazioni possono essere realizzate solo se coerenti con il Piano particolareggiato che deve essere predisposto dal Comune di Talamona, da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nonché, in considerazione della funzione di varco nella Rete Ecologica Regionale svolta dall'area forestale, a Valutazione di Incidenza.

La valutazione ambientale del Piano particolareggiato verifica che l'assetto del territorio forestale conseguente alle previsioni del piano sia efficace ai fini del mantenimento, e possibilmente dell'incremento, della connessione fra i sistemi forestali del versante retico ed orobico.

Il Piano particolareggiato viene predisposto per l'intera area del conoide del Tartano ma può anche essere predisposto per lotti; in ogni lotto la quota di superficie trasformabile non può essere superiore al 10% della superficie forestale attuale del lotto. Anche in caso di predisposizione per lotti il piano particolareggiato è sottoposto a valutazione ambientale e a valutazione di incidenza.

Decorso il termine di tre anni dall'approvazione della variante del PIF, in alternativa al piano particolareggiato può essere predisposto un "Progetto di riassetto e riqualificazione delle superfici forestali del conoide del Tartano", di iniziativa anche privata, che identifichi le aree per le quali si richiede la trasformazione e che definisca il progetto di riqualificazione delle formazioni boschive, limitandosi quindi alla componente forestale; la superficie forestale oggetto di trasformazione non potrà comunque essere superiore al 30% della superficie attuale; tale quota si ridurrà al 10 % (del singolo lotto) qualora il progetto sia predisposto per lotti; il progetto sarà sottoposto all'approvazione della Comunità Montana, previa valutazione di incidenza da parte degli enti gestori delle ZSC IT2040020 "VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA " e IT2040030 "VAL MADRE ".

All'interno dell'area del conoide del Tartano le trasformazioni per finalità agricole sono soggette alle medesime procedure, condizioni e limitazioni di cui al precedente art.22, con le seguenti ulteriori condizioni

- a) è ammessa la "trasformazione ordinaria a delimitazione areale" solo per istanze presentate da IAP (imprenditori agricoli professionali);
- b) all'interno delle aree oggetto di trasformazione non sono ammessi interventi edificatori;
- c) alle trasformazioni si applica un coefficiente di compensazione di 1:0,5; il coefficiente di compensazione è ridotto a 0,25 quando la trasformazione è finalizzata alla costituzione di prati polifiti permanenti, previa imposizione di specifico vincolo per un periodo di 30 anni.

Alle trasformazioni per finalità paesaggistico ricreativa si applica un coefficiente di compensazione di 1:1 .

A compensazione delle trasformazioni di superficie forestale nel conoide del Tartano possono essere realizzati esclusivamente interventi di ricostituzione forestale o di formazione di nuovi boschi e solo all'interno dell'area del conoide del Tartano, in attuazione di quanto definito dal Piano particolareggiato o dal "Progetto di riassetto e riqualificazione delle superfici forestali del conoide del Tartano".

Gli oneri di compensazione non sono monetizzabili.

Art.24 - Boschi soggetti a perimetrazione esatta per attività sportive all'aperto (golf)

La tavola 8 individua anche in comune di Cino, il perimetro di superfici al cui interno è ammissibile la trasformazione del bosco finalizzate all'esercizio di sport all'aperto e delle relative strutture di servizio. L'autorizzazione alla trasformazione, se effettivamente concedibile in relazione agli esiti delle indagini di dettaglio correlate alla procedura di trasformazione del bosco, è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di trenta anni. Tale impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

Alle trasformazioni descritte dal presente articolo si applicano i rapporti di compensazione di cui all'art. 29 e successivi delle presenti norme, descritte cartograficamente dalla relativa tavola di piano.

Art.25 - Costo di compensazione

Per ogni bosco trasformato, laddove previsto dalle presenti disposizioni, deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005, avente un importo pari al costo di compensazione della trasformazione.

Il costo di compensazione è definito dalla seguente formula:

$$Ob = CC \times B \times TS$$

- Ob = onere compensativo di base (in €)
- CC = coefficiente di compensazione (variabile tra 1 e 4 in relazione a quanto definito cartograficamente e al successivo articolo)
- B = superficie forestale oggetto di trasformazione (in mq)
- TS = costo unitario di trasformazione = Σ del valore del terreno e del soprassuolo (in €/mq), come definiti in applicazione delle disposizioni regionali e dei relativi aggiornamenti.

In caso di monetizzazione l'importo del costo di compensazione viene aumentato del 20%, in coerenza con le disposizioni regionali, di cui alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., quindi:

$$O = (CC \times B \times TS) \times 1,2$$

La tavola "Carta del rapporto di compensazione" definisce il valore del coefficiente di compensazione.

Art. 26 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulli o ridotti

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 e della d.g.r. 675/2005 e s.m.i., il PIF individua gli interventi di trasformazione del bosco soggetti ad obblighi di compensazione nulli. Sono pertanto esclusi dall'obbligo di compensazione i seguenti interventi, quando autorizzati:

- trasformazioni ordinarie a delimitazione areale per finalità agricole (art. 20) su una superficie massima di 2 ha accorpati per richiedente (unicamente imprenditori agricoli professionali) per il periodo di validità del Piano; la superficie ulteriore è oggetto del pagamento degli oneri di compensazione;
- trasformazioni, temporanee o permanenti, per la sistemazione del dissesto idrogeologico, da eseguirsi prioritariamente tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- opere di difesa attiva/passiva dalle valanghe;
- manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi delle condizioni di cui all'art. 76 del r.r. 5/2007;;
- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione/ripristino della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica, purché previsto dai piani di gestione delle riserve, dei siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), dai programmi pluriennali dei PLIS, dai piani d'intervento sulla rete ecologica provinciale o regionale, dal piano faunistico-venatorio e altri piani simili o assimilabili;
- recupero di aree aperte per la valorizzazione, il recupero e la conservazione di manufatti ed elementi di valenza storico-testimoniale (es. terrazzamenti, elementi del paesaggio rurale, etc.);
- opere espressamente realizzate a funzione di prevenzione o lotta contro gli incendi di boschi e vegetazione naturale (es. condotte idriche e vasche, fasce tagliafuoco senza funzione di viabilità, piazzole di atterraggio per elicotteri e mezzi simili, torri di avvistamento, ecc.);
- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell'art.16 del T.U. dell'Edilizia (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001) realizzate da Enti pubblici fino ad un massimo di superficie trasformata pari a 2.000 mq, purché tali interventi non ricadano in aree classificate dal pif come "boschi non trasformabili" e "boschi soggetti a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive";
- realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il Piano VASP e recepita nel Piano di Indirizzo Forestale o nei Piani di Assestamento Forestale.

Il costo di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili e allestimenti per la fruizione ricreativa del bosco è pari ad 1/10 di quanto previsto ordinariamente.

Il coefficiente di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco nelle aree soggette a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta, all'interno degli ambiti di cavazione identificati dal Piano cave vigente, se attuati dai soggetti che esercitano l'attività di cava, è pari 1,5.

Art. 27 - Interventi che non comportano trasformazione del bosco

La realizzazione dei seguenti interventi non comporta trasformazione del bosco:

- interventi eseguiti in conformità all'articoli 71, comma 1, del regolamento Regionale 5/2007 (Norme Forestali Regionali), anche se realizzati su viabilità non compresa nei piani di cui all'art. 59 comma 2 della l.r. 31/2008, purché tale viabilità presenti le caratteristiche tecniche definite nella d.g.r. VII/14016 dell'8 agosto 2003 "Direttiva per la viabilità agro-silvo-pastorale" e nei relativi manuali tecnici, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio regionale e dall'accessibilità al pubblico transito;
- interventi eseguiti in conformità agli articoli 76 del regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
- realizzazione di piste temporanee ad uso agricolo o di cantiere per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestali, purché di durata massima di 24 mesi, da realizzare senza opere civili e nel rispetto delle prescrizioni tecniche dell'art. 76 del r.r. 5/2007;
- posa di cartelli e segnaletica, verticale od orizzontale, relativa a viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale o a sentieri, comprensiva di stanghe di chiusura alla circolazione;
- manutenzione e sistemazione di sentieri e mulattiere, anche con creazione di gradini in legno o pietra, purché sentieri e mulattieri mantengano le caratteristiche stabilite nella d.g.r. 14016/2003;
- sistemazione e manutenzione straordinaria di muretti a secco, di altezza non superiore a due metri, comportanti movimenti di terra fino a cento metri cubi, purché non posizionati al margine di aree abitate o di strade a viabilità ordinaria;
- posa o manutenzione di arredo o piccole infrastrutture per la fruizione del bosco e del paesaggio rurale e l'incremento della biodiversità, (quali panchine, tavoli, bacheche, staccionate, rastrelliere, mangiatoie per la fauna selvatica) senza opere murarie, e purché non si determini interruzione nella copertura delle chiome;
- la realizzazione o manutenzione di stagni per l'incremento della biodiversità, anche con fondo impermeabilizzato, comportanti scavi o movimenti di terra fino a cinquanta metri cubi.

Art.28 - Recinzioni

La posa o manutenzione di recinzioni per finalità agro-silvo-pastorali, con sostegni costituiti da pali in legno senza plinti in calcestruzzo, non costituisce trasformazione del bosco.

La realizzazione di recinzioni realizzate con modalità differenti comporta trasformazione del bosco, nella misura, anche in assenza di effettive modifiche, di 2 mq per metro lineare di recinzione, ed è ammessa solo nelle immediate pertinenze delle abitazioni e dei fabbricati aziendali e per le esigenze della conduzione dei fondi agricoli.

Le recinzioni non devono comportare impedimento al deflusso delle acque superficiali; devono essere permeabili nei confronti della fauna minore; la loro collocazione nel territorio non deve provocare interruzioni delle connessioni ambientali per la fauna selvatica.

Art.29 - Interventi compensativi

L'autorizzazione alla trasformazione forestale è subordinata all'attuazione di interventi compensativi, secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della l.r. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.; il costo dell'intervento compensativo deve essere calcolato ai sensi del precedente art. 25.

Gli interventi compensativi sono realizzati sulla base di specifici progetti redatti da Dottori Agronomi o Forestali abilitati, fatti salvi gli interventi relativi alla sentieristica, alla viabilità agro-silvo-pastorale o alle sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), basate comunque su criteri di ingegneria naturalistica, che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Il costo degli interventi di compensazione viene stimato a preventivo e verificato a consuntivo applicando i prezzi del "Prezzario dei lavori forestali" di Regione Lombardia o, per lavori non presenti o non descritti in modo soddisfacente, procedendo all'analisi dei prezzi, sulla base dei prezzi unitari del Prezzario sopra citato. Ai costi è sottratto il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

La realizzazione degli interventi compensativi, le relative manutenzioni ed il reperimento delle aree necessarie alla loro realizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 della l.r. 31/2008, sono a carico del richiedente la trasformazione del bosco.

Gli interventi compensativi devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di Piano, e coincidono pertanto con le azioni di piano che comportano un intervento sul territorio:

- Rimboschimenti per la ricostituzione della rete ecologica e del paesaggio nel fondovalle
- Interventi colturali: conversione a fustaia dei boschi cedui
- Interventi colturali: diradamenti
- Interventi colturali: ricomposizione boschi ecologicamente non coerenti
- Interventi colturali: cure colturali nei boschi di neoformazione
- Gestione delle formazioni igrofile e ripariali
- Misure selvicolturali per la prevenzione degli incendi
- Misure strutturali per la prevenzione degli incendi
- Interventi colturali: ricostituzione di boschi degradati
- Interventi di conservazione attiva delle aperture a fini paesaggistico-ambientali
- Azioni in ambito forestale previste dai piani di gestione dei Siti di Rete Natura 2000.
- Interventi selvicolturali per la conservazione o ricostituzione dell'habitat del Gallo cedrone
- Azioni per la conservazione della viabilità forestale storico-testimoniale
- Interventi di riqualificazione del bosco in ambiti di interesse storico testimoniale
- Ricostituzione delle selve castanili
- Viabilità forestale: manutenzione
- Viabilità forestale: nuove realizzazioni
- Realizzazioni allestimenti per la fruizione escursionistica
- Conservazione/Riqualificazione degli alpeggi: sistemazione pascolo e bosco
- Interventi di conservazione e ricostituzione dei boschi nel conoide del Tartano

Il PIF descrive, nella Relazione e nelle schede delle azioni di piano, le modalità di realizzazione degli interventi, la localizzazione e la relativa priorità.

Sono altresì considerati interventi compensativi:

- gli interventi di carattere fitosanitario;
- gli interventi di pronto intervento (di cui all'art. 52, comma 3 della l.r. 31/08);
- la sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi prioritariamente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore.

Non sono considerati interventi compensativi:

- gli interventi di pulizia del bosco finalizzati unicamente al taglio o alla eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate, deperienti;
- le sistemazioni idraulico forestali non basate su criteri di ingegneria naturalistica;
- i tagli a macchiatico positivo;
- tutti i tagli di utilizzazione;

- gli interventi di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto;
- gli interventi che possono arrecare danno alla conservazione della biodiversità o del paesaggio.

L'IVA viene ammessa come costo solo quando è effettivamente tale per il richiedente.

L'esecuzione diretta degli interventi compensativi è ammessa solo:

- in aree di proprietà o possesso pubblico;
- nel fondovalle, limitatamente all'attuazione di interventi di miglioramento della composizione di formazioni degradate e di costituzione di nuove superfici forestali
- in aree gestite da consorzi forestali;
- per la manutenzione e la nuova realizzazione di SIF e VASP
- per la sistemazione sentieri;
- in aree soggette a piano di assestamento forestale in corso di validità;
- per la realizzazione delle azioni descritte dalle schede di misura;
- per l'esecuzione di idee progettuali inserite nell'albo delle opportunità di compensazione di cui all'art. 27.

Le proprietà forestali pubbliche vengono considerate ambiti prioritari per l'esecuzione degli interventi compensativi.

Art.30 - Albo delle opportunità di compensazione

Al fine di favorire la realizzazione diretta degli interventi compensativi è istituito l'albo delle opportunità di compensazione.

Gli interessati alla realizzazione di interventi che hanno le caratteristiche di interventi compensativi, come precedentemente definiti, possono presentare all'Ente forestale, con l'assenso della proprietà e/o del possessore delle aree interessate, una scheda descrittiva degli interventi che si propongono di realizzare, ed una stima dei costi previsti, computati applicando i prezzi del Prezziario forestale regionale, comprendendo anche i costi di esbosco e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

L'Ente forestale procede alla validazione della scheda, ed in caso di esito positivo ne porta a conoscenza gli interessati alla realizzazione di interventi di trasformazione, affinché possano procedere alla realizzazione degli interventi d'intesa con i proponenti la scheda, previo sviluppo progettuale da sottoporre all'approvazione dell'Ente forestale.

Ai fini dell'attuazione dei progetti iscritti vengono applicate le priorità così come definite dal Piano.

Gli interventi iscritti all'albo possono essere finanziati con le risorse derivanti dalla monetizzazione degli oneri di compensazione.

Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 31 - Viabilità agro-silvo-pastorale

Il Piano della viabilità agro-silvo-pastorale, predisposto dalla Comunità Montana, definisce il quadro complessivo delle esigenze di accessibilità del territorio forestale ed i relativi obiettivi;

individua le strade, esistenti o in progetto, che vengono ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di accessibilità;
fornisce un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto, indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità;
definisce la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e di nuova realizzazione.

I tracciati così individuati dovranno essere recepiti dai Comuni mediante atto deliberativo; gli stessi saranno quindi classificati come viabilità agro-silvo-pastorale così come previsto dalla DGR 08/08/2003 n.7/14016.

L'eventuale individuazione di ulteriori tracciati nell'ambito dei PGT ha solo valenza informativa, e non produce alcun effetto ai fini della definizione della viabilità di interesse agro-silvo-pastorale nel territorio della Comunità Montana.

Art.32 –Tutela della viabilità

Gli interventi di nuova realizzazione della viabilità forestale o di manutenzione straordinaria devono sempre curare la conservazione della viabilità storica, che deve essere possibilmente valorizzata rispettandone gli elementi tipologici e costruttivi i.

Parte VI – Attività selvicolturali

Art. 33 – Destinazione selvicolturale dei boschi

Il PIF suddivide i boschi in quattro destinazioni selvicolturali principali:

produttiva

multifunzionale

naturalistica

protettiva

La suddivisione è rappresentata cartograficamente dalla Tavola 7.

Art. 34 – Indirizzi selvicolturali

Gli indirizzi selvicolturali sono riportati nell'allegato "Indirizzi colturali".

Gli indirizzi selvicolturali sono obbligatori nei casi indicati dalle deroghe al r.r. 5/2007 concesse dalla Giunta regionale.

Art. 35 - Pianificazione forestale di dettaglio: indirizzi ed accesso ai contributi

L'ente forestale riconosce l'importanza della pianificazione di dettaglio quale strumento per la razionale gestione del territorio forestale.

La pianificazione forestale di dettaglio assume la forma dei piani di assestamento ordinari (piani economici) solo per le porzioni di foresta a destinazione produttiva; sulla superficie forestale con altre destinazioni funzionali sono predisposti piani in forma semplificata.

Se non diversamente disposto dai bandi predisposti da altri enti finanziatori, possono essere erogati contributi per interventi da eseguire all'interno di proprietà, pubbliche o private, di estensione complessiva superiore a 100 ha nel territorio assoggettato al PIF, solo se gli interventi sono previsti da piani di assestamento in corso di validità o la cui validità è cessata da non più di dieci anni.

La Comunità Montana sostiene la predisposizione dei piani di assestamento forestale tramite la concessione di contributi, ed incentiva la predisposizione dei piani, per una pluralità di proprietà, possibilmente accorpate o collocate in un medesimo comparto (bacino, versante).

Il contributo pubblico alla predisposizione di piani di assestamento è concesso solo se la superficie forestale della proprietà oggetto di pianificazione ha un'estensione superiore ai 100 ha.

Parte VII – Parte finanziaria

Art. 36 - Accesso a contributi e finanziamenti

Se non diversamente disposto dai bandi predisposti da altri enti finanziatori, nel territorio assoggettato al PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività forestali e selvicolturali:

- gli interventi inclusi nel piano della viabilità agro-silvo-pastorale di cui alla tavola 11;
- gli interventi di miglioramento forestale illustrati al paragrafo 6.7 della relazione di piano e coerenti con gli indirizzi selvicolturali espressi dal presente Piano di Indirizzo Forestale;
- le attività illustrate dalle "Schede di misura" del presente Piano di Indirizzo Forestale;
- i nuovi boschi e i sistemi verdi, solo se realizzati nel fondovalle del fiume Adda;
- gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico indicati nel presente Piano di Indirizzo Forestale;
- gli interventi di prevenzione del rischio di incendio indicati nel presente Piano di Indirizzo Forestale;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale.

Tutti i predetti interventi sono classificati come "utili" ai sensi dell'art. 4.9 della d.g.r. 7728/2008.

Il PIF definisce al paragrafo 6.7 della relazione di piano importanza ed urgenza degli interventi, ai fini della definizione delle priorità per l'erogazione di contributi.

Nelle aree boscate e nei pascoli montani, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legnami di lunga durata per l'uso all'aperto.

Se non diversamente disposto da bandi o provvedimenti di enti sovraordinati, i contributi per le attività di cui al comma 1 che comportano l'utilizzo dei proventi derivanti dalla monetizzazione degli oneri di compensazione e delle sanzioni conseguenti alle violazioni della normativa in materia forestale

- possono essere concessi esclusivamente per la realizzazione di interventi nell'interesse delle collettività; non possono quindi essere finanziati tagli di utilizzazione, recupero produttivo di castagneti da frutto o altre attività a prevalente finalità economica;
- vengono assegnati solo agli interventi "a macchiatico negativo", quindi per il costo degli interventi al netto dei proventi dell'alienazione del legname. Pertanto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte, definita applicando i prezzi del "Prezzario dei lavori forestali" o di altro documento adottato dalla Regione Lombardia o da altro ente pubblico per il settore forestale. I costi delle attività comprendono anche i costi di esbosco. Ai costi è sottratto il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

Le attività selvicolturali oggetto di contributo e che realizzate per la compensazione delle trasformazioni di superficie forestale, secondo quanto oltre definito, sono eseguite con riferimento alle modalità descritte dalle relative schede di misura allegate al PIF.

Non possono comunque essere concessi contributi per:

- interventi nei boschi che il PIF individua come boschi soggetti a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta, salvo casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica);
- utilizzazioni forestali;
- interventi compensativi, di cui all'art.23.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008 sono usati anche per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007, nonché per attività di pianificazione forestale.

Art. 37 -Indirizzi per la pianificazione comunale

I Comuni, nell'ambito della predisposizione dei PGT o di loro varianti, introducono disposizioni finalizzate alla conservazione di una distanza di salvaguardia fra il nuovo edificato ed i boschi esistenti, indicativamente di 20 m, finalizzata a contenere potenziali criticità per la reciproca sicurezza e il disturbo del sistema forestale.

Sarà compito del PTCP rendere cogente o comunque disporre che venga introdotta nei PGT tale disposizione.